

BRIEFING**n. 26 del 20 febbraio 2024**

**DIGITAL SERVICES ACT: NUOVI OBBLIGHI E SANZIONI PER GLI
INTERMEDIARI ONLINE**

Adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo il 19 ottobre 2022, il Regolamento UE 2022/2065, c.d. *Digital Services Act* (o DSA) è entrato in vigore in tutti i suoi elementi a partire dal 19 febbraio 2024.

Insieme al *Digital Markets Act*¹ (DMA), il DSA rappresenta un importante e pervasivo strumento di regolamentazione organica delle attività digitali, come i mercati *online*, i *social network* e le piattaforme di condivisione. Il suo obiettivo è di stabilire una disciplina europea unitaria per quanto concerne gli obblighi degli intermediari digitali che consentono agli utenti di accedere a contenuti e/o acquistare beni e servizi, promuovendo un ambiente sicuro, prevedibile e affidabile, che faciliti l'innovazione nel rispetto dei diritti fondamentali, contrastando la diffusione di contenuti illeciti e la disinformazione.

Il DSA è uno strumento legislativo articolato e complesso, che si compone di 5 sezioni (capi) e ben 93 articoli, preceduti da 156 considerando; nel prosieguo si passano in rassegna le principali disposizioni di interesse per gli intermediari digitali.

¹ Regolamento UE 2022/1925 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale.

(I) OBBLIGHI PER GLI INTERMEDIARI DIGITALI

Il DSA disciplina la fornitura di servizi intermediari *online* quali il trasporto di informazioni tramite reti di comunicazione (*mere conduit*) e la loro memorizzazione (*caching* e *hosting*), a prescindere dal luogo di stabilimento o ubicazione degli intermediari stessi, purché i servizi offerti siano rivolti a destinatari (persone fisiche o giuridiche) che si trovano nell'Unione Europea.

In primo luogo, il DSA stabilisce un'**esenzione di responsabilità per gli intermediari rispetto ai contenuti trasportati o memorizzati**, a patto che essi rispettino talune condizioni volte ad assicurare, da un lato, l'assenza di complicità o facilitazione nella creazione del contenuto illecito, e dall'altro, la pronta rimozione una volta che esso sia scoperto.

Il Capo III del DSA stabilisce poi gli obblighi di diligenza "*per un ambiente online trasparente e sicuro*". Tra le principali misure previste figurano le seguenti:

- trasparenza di termini e condizioni (assicurata anche tramite l'apposito *database* creato dalla Commissione europea);
- regole per la rimozione dei contenuti e gestione dei reclami;
- interfaccia *online* non ingannevoli;
- trasparenza sull'utilizzo dei dati per la pubblicità *online* e divieti specifici nel caso di utilizzo di dati sensibili o di minori;
- trasparenza dei sistemi di raccomandazione;
- tracciabilità degli operatori commerciali nei mercati *online*;

- segnalatori attendibili (di contenuti illeciti);
- risoluzione extragiudiziale delle controversie.

I prestatori di servizi intermediari devono designare un **“punto di contatto unico”** che consenta loro di comunicare con le autorità deputate all'applicazione del regolamento, nonché un “punto di contatto unico” per i destinatari del servizio.

Gli intermediari che prestano servizi di memorizzazione predispongono **meccanismi per consentire la segnalazione di contenuti illegali** ed hanno l'**obbligo di allertare senza indugio le autorità** in caso di reati contro la vita o la sicurezza delle persone.

I prestatori sono obbligati a pubblicare **report concernenti le loro attività di moderazione dei contenuti**, oltre che a **comunicare alla Commissione le decisioni e le motivazioni delle restrizioni imposte agli utenti** a causa dell'illegalità dei contenuti o della loro incompatibilità con le condizioni generali, che saranno inseriti in una banca dati disponibile al pubblico, gestita dalla stessa Commissione.

Essi sono inoltre tenuti a **comunicare i dati relativi al numero di utenti**, ciò ai fini dell'identificazione degli intermediari di maggiori dimensioni. **Vincoli ulteriori e più stringenti sono infatti previsti per le piattaforme online molto grandi (VLOP) e i motori di ricerca online molto grandi (VLOSE)**, vale a dire gli intermediari che hanno un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni, con l'obiettivo di prevenire l'uso improprio dei loro

sistemi tramite l'adozione di misure basate sulla gestione del rischio e l'ausilio di *audit* indipendenti. Il 25 aprile 2023 la Commissione europea ha pubblicato i nomi di 19 piattaforme che dovranno affrontare il livello più severo di regolamentazione ai sensi del DSA, tra cui dotarsi di un'adeguata funzione di controllo (*Compliance Officer*), monitorare i rischi sistemici e preparare un piano di azione in caso di emergenze.

(II) ENFORCEMENT E SANZIONI

Il DSA prevede che ciascuno Stato Membro designi un **Coordinatore dei Servizi Digitali** (*Digital Services Coordinator* o DSC) che sia responsabile dell'*enforcement* a livello nazionale, affiancando così la Commissione europea. Per quanto riguarda l'Italia, è stata scelta l'**Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom)**, che ha già avviato due consultazioni pubbliche in merito al riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile (art. 22 del DSA) ed alla certificazione degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie (art. 21 del DSA), nonché il procedimento finalizzato a individuare le procedure per la presentazione dei reclami (art. 53 del DSA).

Sul sito dell'Agcom è altresì disponibile il modello per la designazione, da parte dei prestatori di servizi intermediari che non sono stabiliti nell'Unione europea ma che offrono servizi nell'Unione del loro "rappresentante legale" (art. 13 del DSA).

Il DSA ha istituito anche il **Comitato europeo per i servizi digitali**, organo indipendente costituito dai DSC e presieduto dalla Commissione

europea, con compiti di consulenza e assistenza per l'applicazione coerente del Regolamento e la cooperazione efficace tra DSC e Commissione.

Tutti i soggetti sopra nominati operano in stretta cooperazione, si prestano assistenza reciproca ed effettuano indagini comuni, in continuità con l'obiettivo di un'applicazione coerente ed efficiente del DSA. L'assistenza reciproca comprende principalmente lo scambio di informazioni e il dovere del DSC di uno Stato membro interessato di informare gli altri DSC interessati, il comitato e la Commissione in merito all'avvio di un'indagine o all'intenzione di adottare una decisione definitiva nei confronti di un fornitore specifico di servizi intermediari.

In caso di violazione degli obblighi del DSA, potranno essere comminate **sanzioni e ammende fino al 6% del fatturato annuo** mondiale del fornitore di servizi. Per la comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e per l'inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione, le sanzioni saranno fino all'1% del fatturato mondiale.

È pertanto necessario che gli intermediari *online* che non l'abbiano già fatto effettuino quanto prima uno *screening* delle loro attività che possano rientrare nel campo di applicazione del DSA, tramite un apposito **esercizio di compliance**, individuazione delle **procedure** e redazione di specifici **protocolli gestionali**.

Per maggiori informazioni sui temi trattati in questa newsletter si prega di contattare l'Avv. Gennaro d'Andria (gdandria@3dlegal.it).